

Con lettera raccomandata anticipata via fax in data 16.07.2010 è pervenuto il seguente quesito:

Quesito 1: Lo scrivente intende partecipare in Raggruppamento Temporaneo di Impresa con progettisti abilitati come previsto nell'ipotesi B2 del disciplinare di gara. Nel caso in cui, a titolo esemplificativo, vi sia una società di ingegneria che copre da sola tutti i requisiti di cui all'art. 1.6 del disciplinare, eventuali altri progettisti in ATI, devono possedere una quota minima dei requisiti in relazione alla quota di partecipazione?

Nel caso di risposta affermativa, questi progettisti firmatari di prestazioni specialistiche che partecipano in ATI, che tipologia di requisito dovranno dimostrare rispetto a quelli previsti dall'art. 1.6? Ad esempio, se si utilizza un geologo per la redazione della relazione specialistica geotecnica che requisiti deve dimostrare rispetto a quanto indicato dall'art. 1.6?

Oppure, avendo in ATI, come sopra specificato, una società di progettazione che possiede tutti i requisiti di cui all'art. 1.6 del disciplinare, può questa utilizzare professionisti esterni al proprio organico per la redazione e firma di parti del progetto definitivo-esecutivo da presentare senza che queste entrino in ATI?

Risposta al quesito:

Quesito 1: Se una ditta partecipa in ATI con una società di progettazione che già da sola copre il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 1.6 del disciplinare di gara, non ha necessità di introdurre nel raggruppamento temporaneo d'Impresa ulteriori progettisti esterni, firmatari di prestazioni specialistiche (quali ad esempio geologo per la redazione della relazione specialistica geotecnica). Quest'ultimi potranno avere un rapporto di collaborazione professionale esterna con la società di progettazione.

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Ivo Castellani